

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA SUSSIDIARIA

INFORMAZIONI SU ARTIGIANCREDITO TOSCANO

Artigiancredito Toscano – Consorzio Fidi della Piccola e Media Impresa società cooperativa (in breve ACT)

Sede legale in Firenze – Via della Romagna Toscana, 6

Telefono **055.737841** – Fax **055.7378400** E-mail: <u>act@artigiancreditotoscano.it</u> sito internet: <u>www.artigiancreditotoscano.it</u>

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze: 02056250489

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02056250489 - R.E.A.: 373664

Iscritto nell'elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 d.lgs. n. 385/93 (Tub)

Compilare nel caso di offerta fuori sede nome e cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente: qualifica (da barrare):	
agente in attività finanziaria iscritto nell'elenco al n.	
società di mediazione creditizia iscritta nell'elenco al n.	
associazione di categoria/società di servizio convenzionata ACT per la raccolta delle domande garanzia	di
dinandanta di ACT	

CHE COS'E' LA GARANZIA SUSSIDIARIA

ACT svolge attività di rilascio di garanzia collettiva dei fidi, meglio definita nella "Legenda" a favore di Banche o di altri Intermediari Finanziari convenzionati, su richiesta e nell'interesse del Cliente.

La garanzia ACT ha carattere accessorio e favorisce la concessione del finanziamento al Cliente da parte di Banche o altri Intermediari Finanziari convenzionati. L'elenco delle banche e degli intermediari finanziari convenzionati è disponibile sul sito www.artigiancreditotoscano.it oppure in forma cartacea presso le Filiali su richiesta del Cliente.

La garanzia sussidiaria rilasciata da ACT è regolata dalle norme previste dalla Convenzione in essere tra ACT e la Banca o l'Intermediario Finanziario a favore del quale è rilasciata la stessa garanzia.

La garanzia:

- ✓ non vincola o impegna la Banca o l'Intermediario Finanziario alla concessione del finanziamento;
- è concessa per un importo massimo garantito che può variare in base alle caratteristiche tecniche della domanda di garanzia, alla convenzione in vigore con la Banca o l'Intermediario Finanziario convenzionato e all'eventuale possesso dei requisiti che consentono di accedere ad una forma di controgaranzia;
- ✓ di norma è concessa nella misura pari al 50%, e comunque non superiore all'80% dell'importo di ciascuna linea di credito concessa al Cliente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario convenzionato.

La garanzia è sussidiaria e, quindi, con il suo rilascio ACT si impegna a pagare una parte del debito del Cliente in caso di suo mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca o all'Intermediario Finanziario convenzionato, solo dopo che questi ultimi abbiano esperito e concluso tutte le azioni per il recupero del credito nei confronti del Cliente e i suoi eventuali garanti.

A seguito del pagamento ACT acquisisce il diritto di rivalersi sul Cliente per le somme pagate e, di conseguenza, quest'ultimo e i suoi eventuali garanti saranno tenuti a rimborsare quanto pagato da ACT.

SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA

I soggetti ammissibili alla garanzia di ACT sono i soggetti che svolgono attività economiche e che hanno sede in Italia (ad esempio, professionisti, micro, piccole e medie imprese come definiti secondo la normativa sui Confidi e dallo Statuto). Per ottenere la garanzia tali soggetti **devono essere soci di ACT**.

Sul sito di ACT è disponibile il "Documento informativo rapporto sociale" in merito all'ammissione a socio, al versamento della quota sociale e al recesso da socio.

CONTROGARANZIE

La garanzia **può** essere assistita dalle controgaranzie del "Fondo di Garanzia per le PMI", del "Fondo Europeo per gli Investimenti" o di altro Fondo pubblico e/o privato.

In questo caso, il Cliente dovrà fornire ad ACT tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla controgaranzia e dovrà consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli documentali ed ispezioni da parte delle Autorità preposte ai controlli e dei relativi organismi competenti.

RISCHI

Il rischio che grava sul Cliente è quello di rimborsare quanto pagato da ACT in esecuzione del contratto di garanzia, oltre alle maggiori spese sostenute ed interessi di mora.

Il cliente è sottoposto al rischio di pagare sempre i "diritti di istruttoria e le spese di segreteria una tantum" conseguenti alla concessione della garanzia anche in caso di: a) ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta; b) rinuncia del Cliente; c) mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito; d) estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. PRIME COMPETENZE

Diritti di istruttoria e spese di segreteria	€ 50,00 fisse +1,00%dell'importo della linea di credito garantita Importo minimo: € 250,00
--	--

Le "Prime competenze" sono "una tantum"² e, se già pagate, non sono rimborsate da ACT anche in caso di:

- ammissione in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata della garanzia richiesta
- rinuncia da parte del Cliente alla Garanzia già deliberata da ACT;
- mancata concessione e/o erogazione del finanziamento garantito da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario;
- estinzione anticipata, anche parziale, del finanziamento garantito.

2. SECONDE COMPETENZE: COMMISSIONI DI GARANZIA

Le **seconde competenze** non sono restituite in caso di estinzione anticipata, anche parziale, dei finanziamenti garantiti e sono distinte sulla base della tipologia di affidamento garantito.

- COMMISSIONI DI GARANZIA SUGLI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE:

Commissioni calcolate applicando all'importo dell'affidamento garantito la seguente aliquota annua:

TIPOLOGIA AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE	ALIQUOTA ANNUA
Apertura di credito in conto corrente e anticipi su ordini (import/export)	1,60 %
Smobilizzo partite autoliquidanti (anticipo fatture, S.B.F.; promiscuo commerciale e finanziario, ecc.)	1,60 %

Le commissioni sono addebitate per la quota parte con diversa periodicità (trimestrale, semestrale o annuale), oppure anche una tantum al momento del perfezionamento della linea di credito, in base a quanto previsto nella convenzione vigente tra ACT e la Banca o l'Intermediario Finanziario garantito.

¹Ai sensi della Legge del 23/12/1996 n. 662. La normativa è consultabile sul sito www.fondidigaranzia.it.

² Da pagare entro **10 giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alla garanzia da parte di ACT.

- COMMISSIONI DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MEDIO E LUNGO TERMINE:

Commissioni calcolate applicando all'importo dell'affidamento garantito le seguenti aliquote annue moltiplicate per il numero di anni di durata del finanziamento (la frazione di anno è considerata anno intero) fino ad un massimo determinato con l'applicazione della corrispondente aliquota massima.

TIPOLOGIA FINANZIAMENTI	Garanzia fino al 60% assista/non assistita da controgaranzia		Garanzia all'80% assistita da controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI	
	Aliquota annua	Aliquota Massima	Aliquota annua	Aliquota Massima
✓MUTUI CHIROGRAFARI PER INVESTIMENTI ✓OPERAZIONI DI LEASING STRUMENTALE	1,00%	7,50%	1,31%	9,79%
✓MUTUI CHIROGRAFARI PER LIQUIDITA' (Working capital), CONSOLIDAMENTO PASSIVITA' A BREVE TERMINE e/o RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA	1,10%	8,80%	1,45%	11,60%
✓ MUTUI IPOTECARI PER INVESTIMENTI ✓ OPERAZIONI DI LEASING IMMOBILIARE	0,50%	5,00%		
✓ MUTUI IPOTECARI PER LIQUIDITA' (Working Capital), CONSOLIDAMENTO PASSIVITA' A BREVE TERMINE e/o RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA	0,55%	5,50%		

Le commissioni sono addebitate una tantum entro l'erogazione del finanziamento garantito.

- COMMISSIONI DI GARANZIA SU FIDEIUSSIONI BANCARIE:

Commissioni calcolate applicando all'importo della fideiussione bancaria le seguenti aliquote annue moltiplicate per il numero di anni di durata della fideiussione (la frazione di anno è considerata anno intero).

TIPOLOGIA DI FIDEIUSSIONE BANCARIA	ALIQUOTA ANNUA
FIDEIUSSIONE BANCARIA DI TIPO COMMERCIALE	1,65%
FIDEIUSSIONE BANCARIA DI TIPO FINANZIARIO	1,65%

Le commissioni sono addebitate una tantum al momento del perfezionamento della fideiussione bancaria.

- COMMISSIONE PER PROROGA DELLA GARANZIA

Commissione applicata in caso di proroga della garanzia a seguito di proroga e/o rinegoziazione del finanziamento garantito. La commissione è calcolata applicando all'importo del debito residuo del finanziamento la seguente aliquota moltiplicata per il numero di anni della proroga del finanziamento (la frazione di anno è considerata anno intero).

	ALIQUOTA ANNUA	PERIODICITA' DI PAGAMENTO
Commissione per proroga della garanzia e/o rinegoziazione del finanziamento garantito	1,65%	una tantum³

- SPESE DI GESTIONE DEL RAPPORTO

	IMPORTO	PERIODICITA' DI PAGAMENTO
Spese per proroga della garanzia e/o rinegoziazione e/o accollo del finanziamento garantito	€ 200,00	una tantum³
Spese per richiesta copia documentazione	Massimo: € 50,00	una tantum
Spese per comunicazioni	0	una tantum
Spese per incasso competenze	0	al momento dell'addebito
Spese per insoluto	0	al momento dell'insoluto

³ Da pagare entro **10 giorni** dalla data di presentazione ad ACT della richiesta di conferma di validità della garanzia.

RECLAMI

Il Cliente può presentare un reclamo al **Servizio Reclami** di ACT per lettera raccomandata A/R (indirizzata al Responsabile del Servizio Reclami di Artigiancredito Toscano S.c., via della Romagna Toscana 6, 50142 Firenze) o per via telematica (servizioreclami@artigiancreditotoscano.it). ACT deve rispondere entro 30 giorni.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta nel suddetto termine, prima di ricorrere al giudice, il Cliente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF)⁴. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad ACT; ACT mette a disposizione del Cliente presso i propri locali e sul proprio sito internet la guida relativa all'accesso all'ABF;
- Collegio Arbitrale, come previsto dall'art. 42 dello Statuto di ACT. Per sapere come rivolgersi al Collegio Arbitrale si può chiedere ad ACT.

Se il Cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Accollo: contratto tra il debitore e un terzo in virtù del quale quest'ultimo assume un debito del primo verso il creditore.

Cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi.

Controgaranzia: l'impegno, assunto dal controgarante nei confronti di un terzo per far emettere da quest'ultimo una garanzia, ad effettuare un pagamento a seguito della presentazione di una richiesta conforme a valere sulla controgaranzia emessa a favore del predetto terzo.

Garanzia collettiva fidi: garanzia così come definita dall'articolo 13 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva massima (per capitale, interessi e spese) che il Confidi si impegna a pagare in caso di inadempimento del Cliente.

Istruttoria: pratiche e formalità necessarie alla concessione della garanzia.

Offerta fuori sede: quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per "dipendenza" deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

PMI (micro, piccola e media impresa) (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Rinegoziazione: Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali ad esempio tasso d'interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo.

Una tantum: una volta soltanto.

finanziari.

⁴ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni recante le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e